Corte di Giustizia Ue: "Italia inadempiente sulla direttiva 2002/91/CE"

8

GIOVEDÌ 13 GILIGNO 2013 16:46

Bocciata la deroga all'obbligo di consegnare l'Ace in caso di locazione e il mancato recepimento dell'art. 9 sulle ispezioni dei climatizzatori



"La sentenza della Corte di giustizia europea depositata oggi, si riferisce ad una situazione pregressa, già sanata dall'Italia prima del deposito della decisione. In ogni caso, la sentenza europea rafforza la necessità che l'applicazione del decreto legge approvato dal Governo – su imposizione dell'UE – per fermare ogni procedimento di infrazione, venga convertito nei suoi contenuti (a confermare lo scopo per il quale è stato assunto), ma rimandato – nell'applicazione – al 31.12.2015, possibilità prevista dalla stessa Direttiva (art. 28, terzo comma Direttiva 2010/31/UE) a cui l'Italia ha dato piena attuazione".

Questo il commento – e la richiesta – del presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, in merito alla sentenza del 13 giugno 2013 (causa C-345/12), con la quale la Corte di

giustizia Ue ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione europea contro l'Italia per inadempimento in materia di recepimento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, poi abrogata dalla direttiva 2010/31/UE.

Entro il 4 gennaio 2009 dovevano essere recepiti gli art. da 7 a 9

L'articolo 29 della direttiva 2010/31, ha stabilito che "la direttiva 2002/91(...), modificata dal regolamento indicato nell'allegato IV, parte A, è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all'allegato IV, parte B".

L'allegato IV della direttiva 2010/31, nella parte B, prevede la data del 4 gennaio 2006 per il recepimento della direttiva 2002/91 e quella del 4 gennaio 2009 per l'applicazione degli articoli da 7 a 9 di tale direttiva.

Attestato nelle locazioni

Ritenendo fondato il ricorso proposto da Bruxelles, la Corte europea (leggi qui la sentenza) osserva che l'Italia, avendo introdotto, con l'articolo 6, comma 2 ter del decreto legislativo n. 192/2005, una deroga all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo di un attestato siffatto al momento della firma del contratto, non ha recepito correttamente l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/91, poiché quest'ultimo non prevede una deroga simile.

Con il DL 63/2013 recepito l'Ace/Ape anche per le locazioni

Su questo punto, occorre precisare che con il **decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013** di recepimento della direttiva 2010/31/UE, l'**attestato di prestazione energetica – Ape**, sostitutivo del vecchio Ace (attestato di certificazione energetica) – **diventa obbligatorio anche per le locazioni in tutta Italia**. Il nuovo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge, prevede che in occasione di trattative per la compravendita o la locazione di unità immobiliari, debba essere reso disponibile per il potenziale acquirente o per il nuovo locatario l'Attestato di prestazione energetica (APE), che dovrà essere consegnato alla conclusione delle trattative citate (leggi tutto).

Mancano tuttavia i decreti attuativi. Secondo l'Ufficio legale di Confedilizia, le disposizioni del DL n. 63/2013 non sono di immediata applicazione, poiché il nuovo decreto prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per l'adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo Attestato di prestazione energetica. Di conseguenza, secondo Confedilizia deve ritenersi che debbano continuare ad osservarsi le previgenti norme nazionali o regionali (leggi tutto).

Autocertificazione della classe G

Inoltre, rileva la Corte Ue, avendo introdotto – con il paragrafo 9 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - un sistema di autodichiarazione da parte del proprietario per gli edifici aventi un rendimento energetico assai basso, l'Italia non ha recepito correttamente l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/91, dato che queste disposizioni non contemplano una tale deroga agli obblighi di consegnare un attestato energetico e di fornire raccomandazioni al nuovo acquirente o al conduttore, nonché l'articolo 10 della stessa direttiva, in quanto tale disposizione non prevede una siffatta deroga all'obbligo di affidare la certificazione energetica degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano ad esperti qualificati o riconosciuti e indipendenti.

1 di 2

Possibilità abrogata con il DM 22 novembre 2012

Su questo punto, va ricordato che il paragrafo 9 delle Linee guida concernente l'autodichiarazione in classe G è stato abrogato dal decreto 22 novembre 2012 del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 (leggi tutto), cancellando così la possibilità per i proprietari di determinati immobili di autocertificare la classe energetica G, la più bassa.

Ispezione caldaie e condizionatori

Infine, osserva la Corte di giustizia Ue, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, la Repubblica italiana non aveva adottato i provvedimenti necessari per assicurare il recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2002/91 nel suo ordinamento giuridico interno.

II DPR Ispezioni non pubblicato in Gazzetta

Questo articolo 9 è relativo all'ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria, e, per il suo completo recepimento, il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio scorso aveva approvato il DPR Ispezioni (leggi tutto) recante "Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia". Questo DPR non è stato però ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il regolamento sui certificatori energetici non arriva in Gazzetta

Stessa sorte ha avuto anche il regolamento sui requisiti dei certificatori energetici degli edifici, anch'esso approvato dal CdM del 15 febbraio 2013 (leggi tutto) ma non pubblicato in Gazzetta.

In G.U. il DM 22/11/2012 sulle ispezioni dei climatizzatori

In materia di ispezioni degli impianti di climatizzazione di potenza superiore ai 12 kW, ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 novembre 2012 che, ai fini del recepimento dell'art. 9 della direttiva 2002/91/CE, sostituisce l'allegato A del Dlgs n. 192/2005 con un nuovo allegato (leggi tutto).

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "Certificazione energetica" ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAECLIMA.com

Share 4 Mi piace Piace a 4 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

07/06/2013 - Fotovoltaico, da Anie/Gifi 6 proposte per far ripartire l'industria italiana in crisi

17/05/2013 - Commissione europea, 31,5 mln di euro per l'eco-innovazione

16/05/2013 - PORTA NUOVA, IL 40% DEL PROGETTO NELLE MANI DEL QATAR

2 di 2